

Allegato 3 Verbale 27/11/2019

**DOTTORI COMMERCIALISTI – TERZA PROVA**  
**PROVA A**

In data 8 aprile 2019 la società Alfa srl (esercente attività di costruzione e manutenzione impianti industriali), con sede legale nel comune di Pisa, riceveva la notifica di un avviso di accertamento inerente l'anno di imposta 2016.

L'avviso di accertamento è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Pisa), in ragione di un controllo della documentazione contabile e fiscale prodotta dalla società all'Ufficio a seguito di specifico invito dell'Amministrazione Finanziaria.

Con il provvedimento veniva contestato:

- 1) la deduzione del costo sostenuto per una sponsorizzazione ricevuta da una società sportiva dilettantistica locale (regolarmente iscritta all'albo tenuto presso il CONI) la Asd Calcio Mania di Calci, per un ammontare pari a 80.000,00 euro (di cui alla fattura d'acquisto n.51 del 10/10/2016 riportante la descrizione "attività di sponsorizzazione coma da accordi ex contratto" regolarmente saldata tramite bonifico. La spesa, per l'Ufficio, infatti, non risultava inerente all'attività e quindi non deducibile poiché:
  - a) i committenti, come emergente della documentazione, erano prevalentemente soggetti pubblici, oppure, società private di grandi dimensioni. Clientela che, pertanto, anche in ragione delle dinamiche decisionali proprie è difficilmente riconducibile al potenziale pubblico presente agli eventi sponsorizzati;
  - b) le prestazioni che la società sportiva si impegna ad effettuare a titolo sponsorizzazione (inserimento del nome societario su due striscioni collocati ai bordi del campo sportivo, sulle maglie degli atleti, annunci fonici in occasione dell'eventi sportivi) non possono giustificare l'ottenimento di un tale contributo-finanziamento. Contributo che, pertanto, poteva considerarsi una mera liberalità determinandone la non deducibilità fiscale.
  
- 2) la rilevazione di una sopravvenienza passiva a seguito di perdita su crediti di 15.000,00 Euro a seguito della cancellazione dal bilancio (tenuto nel rispetto dei principi contabili nazionali) di un credito commerciale originariamente pari a 30.000,00; rispetto al tale credito era stata raggiunta una transazione con il debitore, che, in ragione di proprie difficoltà finanziarie, provvedeva, a chiusura della pendenza, al versamento a favore di Alfa srl di 15.000,00 euro. Per l'Ufficio, la società non avrebbe dato conto dell'emersione di elementi certi e precisi circa l'esclusione dell'eventualità di poter riuscire a riscuotere il credito in futuro nel suo ammontare originario. Circostanza rispetto alla quale, invece, è legata la deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Avverso tale accertamento, ritenuto illegittimo ed infondato, la società, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione (a seguito di istanza presentata in data 25 aprile 2019 e conclusosi con un verbale negativo il 10/07/2019) richiedeva al Dott. Mario Bianchi (eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo posto in Pisa, via Roma 30) di procedere alla proposizione di ricorso approntando la migliore difesa possibile.

Il candidato, assumendo le vesti del dott. Mario Bianchi, rediga il ricorso.